

Focus: L'intesa con l'Associazione "Chiesa di Inghilterra"

Cristiana Cianitto, Università degli Studi di Milano

Lo scorso 20 gennaio è stata pubblicato sulla G. U. n. 15 del 20 gennaio 2022 il testo dell'intesa siglata dallo Stato italiano con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, ora legge 240 del 29 dicembre 2021.

L'intesa, siglata il 30 luglio 2019, è confluita nel disegno di legge C. 3319 che è stato approvato prima dal Senato il 13 ottobre 2021 e poi dalla I Commissione Affari Costituzionali in sede dapprima referente e poi legislativa.

Tale testo regola i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose e riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Come è noto, il principio della regolazione con Intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda solo alcune delle confessioni presenti in Italia. Il regime vigente è infatti duale e prevede, oltre allo strumento dell'intesa, un primo livello di riconoscimento ai sensi della legge sui "culti ammessi" (L. n. 1159/1929) e il relativo regolamento di attuazione.

Come risulta dalla relazione illustrativa presentata al Senato, il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 1997, integrata dai rappresentanti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, che era stata riconosciuta quale ente di culto con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014. La richiesta di apertura delle trattative è stata presentata nel 2015 e l'iter si è concluso nel 2016.

L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma, riunisce le chiese e coloro che in Italia professano la religione anglicana e, in particolare, gli appartenenti alla *Church of England*. L'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" rappresenta in Italia l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, il quale a sua volta è articolazione della Diocesi in Europa che rientra nella Provincia ecclesiastica di Canterbury ed è la più estesa delle diocesi in cui si articola la *Church of England* (sulla storia della *Church of England* in Italia si rinvia a A. Tira, *La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica*, in *Diritto e Religioni*, 1/2020, p. 126-160; si veda anche G. Gugliermetto, *Gli Anglicani. Un profilo storico e teologico*, Verona, 2020). L'Arcidiaconato si articola in cappellanie e congregazioni elencate nell'art. 9 dell'intesa e ulteriori enti potranno venire riconosciuti su domanda dell'Associazione secondo l'iter di legge.

La Chiesa d'Inghilterra è nata a cavallo tra il 1533 e il 1534 per volere di Enrico VIII Tudor; questi, in forza dell'*Act of Supremacy*, si attribuì le prerogative proprie del Papa sulla Chiesa nel suo regno. Più tardi, sua figlia Elisabetta I definirà il sovrano quale *Supreme Governor of the Church of England* con l'*Act of Supremacy* del 1558. Attualmente questo titolo compete alla sovrana regnante, la Regina Elisabetta II, ma la massima autorità religiosa è e rimane l'Arcivescovo di Canterbury, il quale è Primate della Chiesa d'Inghilterra e punto di riferimento per tutte le chiese aderenti alla Comunione anglicana nel mondo. Il Sovrano, in forza dell'*Appointment of Bishop Acts* e il *Submission of the Clergy Act* 1533, detiene ancora oggi il diritto di nomina dei vescovi anche se tale potere è esercitato di concerto con gli organismi ecclesiali e il Governo attraverso la *Crown Nominations Commission*. Questa commissione ha il compito di selezionare i candidati al soglio vescovile vacante, componendo una rosa di tre nomi in ordine di priorità da sottoporre al Primo Ministro che, selezionato il candidato migliore – solitamente il primo, sottopone il nominativo al Sovrano perché la procedura possa quindi seguire il suo corso centenario così come volle Enrico VIII.

La Chiesa d'Inghilterra è tradizionalmente suddivisa in due Province, Canterbury e York, a loro volta suddivise, in diocesi. I due arcivescovi di Canterbury e di York ed altri ventiquattro vescovi siedono nella

House of Lords del Parlamento britannico, quali *Lords Spirituals* senza diritto di voto, a testimoniare il forte legame tra il Regno britannico e anglicanesimo.

La Chiesa anglicana, nella sua struttura originaria, è quindi profondamente legata al Regno di sua Maestà ed ha una posizione costituzionale conosciuta quale *establishment* che è indissolubilmente legata alla monarchia costituzionale. L'Anglicanesimo oggi, però, è molto di più: è una confessione religiosa dinamica e diffusa in quasi tutte le nazioni del globo, formata da chiese autonome e indipendenti che si riconoscono in un comune deposito di fede e che tradizionalmente vedono nella Chiesa di Inghilterra la propria matrice.

L'intesa in argomento, quindi, dà corpo nell'ordinamento ad un accordo con solo una piccola parte della grande famiglia anglicana, un accordo, però, che mantiene una valenza simbolica forte sebbene sostanzialmente debole.

L'intesa affronta i temi tipici di altri testi analoghi e precedenti: disciplina la nomina dei ministri di culto, salvaguardando l'indipendenza della confessione e corrispettivamente ponendo a carico di questa i doveri certificativi previsti, salvaguarda l'assistenza spirituale in seno alle forze armate e nelle strutture segreganti, così come l'istruzione religiosa nelle scuole secondo il regime già vigente per le altre confessioni con intesa, così come la possibilità di fondare istituti di istruzione riconosciuti e le norme sulla riconoscibilità dei titoli di studio. Senza essere degna di particolare nota è anche la disciplina per il riconoscimento degli enti, dei matrimoni celebrati dai ministri di culto anglicani, la deducibilità fiscale delle offerte e l'accesso all'8x1000.

A parere di chi scrive, quindi, questa intesa non può essere certamente considerata l'avvio di una nuova stagione delle intese per più ordini di motivi. Certamente c'è una questione numerica. I fedeli della Chiesa di Inghilterra in Italia sono numericamente esigui e quindi questa intesa non può essere considerata rappresentativa di una volontà politica che sia diretta a dare una compiuta ed efficace regolamentazione della condizione giuridica delle minoranze in Italia. L'Associazione "Chiesa di Inghilterra" non è poi portatrice di valori per i quali è per forza necessaria una tutela speciale poiché l'anglicanesimo si situa nel solco della tradizione cristiana di più lunga memoria e, per di più, tra le Chiese nate dal movimento di Riforma del XVI secolo, l'anglicanesimo è la confessione più vicina al Cattolicesimo per impianto sia dogmatico che culturale. L'anglicanesimo, cioè, è culturalmente molto prossimo al *background* della popolazione italiana prevalente e, ancora, gli anglicani in Italia sono una realtà di tradizione risalente. L'art. 8 sul tema delle festività è esemplificativo. Si consente agli studenti l'assenza giustificata dalla frequenza nella giornata del Venerdì Santo nelle scuole di ogni ordine e grado. Norma del tutto inutile, posto che in Italia in tale giornata tutte le scuole, di ogni ordine e grado università comprese, sono chiuse per le vacanze pasquali e che nello stesso preambolo dell'intesa si dichiara che "la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana" sulla base delle quali è definito il calendario scolastico ministeriale. Diverso è, invece, sicuramente il caso dei lavoratori per i quali la norma ha ragion d'essere.

In altre parole, si assiste ad una ancor più accentuata standardizzazione del testo che non rende giustizia delle particolarità, a dir vero ben poche, di questa confessione religiosa.

Se davvero lo strumento dell'intesa fosse pronto a recuperare la specificità che dovrebbero caratterizzarlo, ci si sarebbe aspettati una norma ad hoc sul trattamento fiscale delle offerte ricavate attraverso i canali consueti per l'anglicanesimo, canali che sono quelli del *fund raising*. Al contrario ritroviamo la norma sulle offerte deducibili che sono ben altra cosa (sul tema specifico dell'intesa anglicana si veda anche F. Colombo, *L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica*, in Sato, Chiese e Pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), Rivista telematica, n. 11/2020. Per il dibattito sulle intese fotocopia e come contratti per adesione si rinvia alla copiosa dottrina disponibile sulla medesima rivista).

Questo testo rende ancora una volta evidente che, in Italia, manca una legge generale sulla libertà religiosa che possa offrire una disciplina compiuta della vita dei gruppi religiosi senza bisogno di ricorrere all'intesa, specie nei casi, quale quello in parola, ove i tratti meritevoli di disciplina specifica sono esigui. A tale mancanza, ancora una volta, sopperisce l'intesa con tutti i problemi che la dottrina da tempo sottolinea inascoltata.

A ben vedere, però, questa intesa una specificità la regola: nel preambolo la Repubblica prende atto che "Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra è il Sovrano del Regno Unito", quindi a capo della Chiesa di cui l'Associazione "Chiesa di Inghilterra" è esponente si pone il capo di uno stato estero che, per il tramite della associazione in parola, in qualche misura il nostro ordinamento riconosce e accetta quale soggetto di diritto interno data la sua facoltà di nomina del vescovo della Diocesi d'Europa da cui l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dipende.

Una bella eterogenesi dei fini.